



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

Bando PRIN 2022 (D.D. n. 104 del 02-02-2022)
disposizioni scorrimento della graduatoria (DD. N. 1401 del 18-09- 2024) –
Decreti approvazione delle graduatorie n. 18524 dell'8 ottobre 2024 e n. 19294 del 17 ottobre 2024
Settore ERC LS7 “*Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases*”

DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modificazioni”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 870, della che istituisce, nello stato di previsione della spesa del MIUR, il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST);

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 – Suppl. Ordinario n. 11 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il D.L. 9 gennaio 2020, n. 1 recante “*Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca*”, convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n. 12 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 164, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020, recante il “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca*”, entrato in vigore il 29 dicembre 2020;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 26 marzo 2021, recante *“Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca”*;

VISTO il Programma Nazionale per la Ricerca 2021-2027, approvato con Delibera del CIPE n. 74/2020 (G.U. Serie Generale n. 18 del 23 gennaio 2021);

VISTO il D.P.C.M. 8 agosto 2024, registrato alla Corte dei Conti in data 11 ottobre 2024, al n. 2611, con il quale è stato conferito al Dott. Vincenzo Di Felice l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale della Ricerca;

VISTO il Decreto Direttoriale prot. n. 126 del 9 febbraio 2023, registrato dall'UCB, con il n. 44 in data 17 febbraio 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 23 febbraio 2023 con il n. 482, con il quale il Direttore Generale Dott. Vincenzo Di Felice ha attribuito alla Dott.ssa Laura Patella, l'incarico di direzione dell'Ufficio III – *“Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca”*, della Direzione Generale della ricerca;

VISTA la nota prot. 7505 del 18 aprile 2024 avente ad oggetto *“Procedure competitive direzione generale ricerca - modalità di espletamento delle funzioni”* con cui il direttore generale della Ricerca ha individuato in maniera univoca gli atti rispetto ai quali la titolarità della funzione e la conseguente adozione debba essere attribuita ai medesimi RUP, in modo da garantire certezza e regolarità delle procedure amministrative sottostanti specificando che sono da ritenersi di stretta pertinenza dei singoli dirigenti titolari della responsabilità unica del procedimento tutti gli atti e provvedimenti da emanarsi in attuazione di quanto previsto dal singolo bando/avviso che disciplina le rispettive procedure competitive quali, a titolo esemplificativo, le faq, le note di chiarimenti, l'adozione di conferimenti di incarichi agli esperti tecnico-scientifici, i provvedimenti di rettifica, integrazione e/o revoca, nonché ogni altro atto e/o provvedimento a rilevanza esterna da adottarsi nei confronti di terzi in applicazione delle disposizioni previste dalla lex specialis del singolo bando/avviso”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021 e ss.mm., recante il *“Nuovo sistema di concessione delle agevolazioni del MUR alle attività di ricerca”* in quanto compatibile con la disciplina di cui al D.D. 104 del 2 febbraio 2022;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 dicembre 2021, n. 1326, registrato alla Corte dei Conti il 20 gennaio 2022 con n.139, il quale disciplina le modalità procedurali per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca del 2 febbraio 2022 n. 104, con il quale è stato adottato il *“Bando PRIN 2022”* a valere sulle risorse nazionali destinate per i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale, tra cui quelle a valere sul FIRST per l'anno 2021 e 2022 e in particolare:

- l'articolo 1, comma 2, il quale stabilisce che *“il programma PRIN finanzia progetti biennali che per la complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori le cui esigenze di*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

finanziamento eccedono la normale disponibilità delle singole istituzioni. A seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca deve essere costituito da almeno due unità di ricerca appartenenti a più atenei, enti o istituzioni differenti?”;

- l'articolo 3, comma 2 prevede che *“soggetti ammissibili a contributo, in qualità di beneficiari, sono tutte le università e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, aventi sede operativa su tutto il territorio nazionale e le AFAM italiane riconosciute dal Ministero”;*
- l'articolo 9 stabilisce che:
 - *il contributo per la realizzazione dei progetti di ricerca è trasferito in un'unica soluzione anticipata direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca;*
 - *eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo;*
 - *nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa;*
- l'articolo 10 definisce le modalità di rendicontazione come meglio esplicitate nell'Allegato 2;
- l'articolo 12 in materia di proroghe o revoche;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 maggio 2023 n. 452, di ripartizione delle risorse FIRST per l'anno finanziario 2023 con il quale, a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 7245 (Azione 004) del “Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)”, vengono destinati € 17.555.098,50 per interventi di supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR, di cui € 8.695.098,50 sul piano gestionale 01 ed € 8.860.000,00 sul piano gestionale 03;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 1117 del 26 luglio 2024 ed in particolare l'articolo 1 che prevede che *“Al fine di garantire il corretto contemperamento della celerità delle procedure amministrative e dell'integrale ed idoneo utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, per ciascun avviso/bando emanato a valere su fondi di competenza della Direzione generale della Ricerca, entro due anni dall'approvazione delle graduatorie, con apposito decreto dirigenziale è prevista la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie, qualora dovessero risultare disponibili fondi, anche riferiti ad altre annualità, in coerenza con le finalità degli specifici avvisi/bandi”;*

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero dell'università e della ricerca del 18 settembre 2024 n. 1401 con il quale è stato adottato il “Bando PRIN 2022 – Decreto Direttoriale n. 104 del 2-2-2022 – Disposizioni per lo scorrimento delle graduatorie” a valere sulle risorse nazionali destinate per i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale sul FIRST per l'anno 2023, e in particolare finalizzato alla promozione del sistema nazionale di ricerca, al rafforzamento delle interazioni tra università ed enti di ricerca ed a



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

favorire partecipazione italiana alle iniziative relative al Programma Quadro di ricerca e innovazione dell'Unione Europea e, in particolare:

- l'articolo 3, stabilisce:

- al comma 1 che *“La dotazione disponibile per lo scorrimento delle graduatorie nell’ambito del bando PRIN 2022 disposto ai sensi dell’articolo 1 del presente decreto è pari ad Euro € 67.028.445,54 (al netto della quota di Euro € 526.652,96 destinata alle attività di valutazione e monitoraggio)”*;
- al comma 2 che *“Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del bando PRIN 2022 una quota pari al 30% della dotazione disponibile pari ad € 20.108.533,66 è riservata a progetti presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data della pubblicazione del bando D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022 utilmente collocati nelle graduatorie di ciascun settore ERC”*;
- al comma 3 che *“La dotazione pari ad € 20.108.533,66 di cui al precedente comma 2 è assegnata al Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences per la presenza, esclusivamente in tale macrosettore, di progetti idonei al finanziamento presentati da PI di età inferiore a 40 anni alla data della pubblicazione del bando D.D. n. 104 del 2 febbraio 2022”*.
- al comma 4 *“La dotazione di cui al precedente comma 3 è ripartita esclusivamente fra i settori ERC afferenti al Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences in cui sono presenti progetti presentati da PI under 40. Tale ripartizione è proporzionale alla somma delle richieste economiche presentate dall’insieme dei progetti under 40 dei settori interessati”*.
- al comma 5 che *“La dotazione ordinaria di € 46.919.911,88 ai sensi dell’articolo 4 del bando PRIN 2022 è ripartita fra i MACROSETTORI ERC nel rispetto delle seguenti percentuali: Macrosettore LS - Life Sciences: € 16.421.969,16, pari al 35% dello stanziamento complessivo disponibile; Macrosettore PE - Mathematics, physical sciences, information and communication, engineering, universe and earth sciences: € 16.421.969,16, pari al 35% dello stanziamento complessivo disponibile; Macrosettore SH - Social Sciences and Humanities: € 14.075.973,56, pari al 30% dello stanziamento complessivo disponibile”*;
- al comma 6 *“All’interno di ciascun macrosettore, il budget complessivo di cui al precedente comma è ripartito tra i diversi SETTORI nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 4, comma 2, del Bando PRIN 2022: UNA QUOTA FISSA GARANTITA, pari al 3% del budget complessivo per ogni settore appartenente ai macrosettori LS e PE nelle cui graduatorie sono presenti progetti idonei al finanziamento ed al 5% del budget complessivo per ogni settore appartenente al macrosettore SH nelle cui graduatorie sono presenti progetti idonei al finanziamento; UNA QUOTA VARIABILE (da aggiungere alla quota fissa) proporzionale alla somma delle richieste economiche presentate dall’insieme*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

dei progetti idonei al finanziamento del singolo settore le cui graduatorie sono utili allo scorrimento, applicata al budget residuo disponibile per l'intero macrosettore (inteso come budget complessivo detratta la quota di cui alla lettera a)”.

- l'articolo 6 che al comma 1 stabilisce che *“la data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dall'emanazione dei decreti di ammissione a finanziamento per ciascun settore ERC”;*
- l'articolo 7 che elenca gli obblighi dei soggetti beneficiari;

PRESO ATTO del D.D. n 857 del 19 giugno 2023 con il quale è stata approvata la graduatoria finale delle proposte progettuali relative al Macrosettore LS *Life Sciences* settore LS7 *“Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases”*, come individuate nella *“Tabella A – Graduatoria”* (per tutti i progetti con punteggio almeno pari a 75);

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 17430 del 20 settembre 2024, con il quale sono determinate le disponibilità economiche per ciascun settore ERC nell'ambito del *“Bando PRIN 2022 – Decreto Direttoriale n. 104 del 2-2-2022 – Disposizioni per lo scorrimento delle graduatorie”* (DD. N. 1401 del 18-09-2024) che, in particolare, assegna al settore LS7 *“Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases”*, disponibilità economiche per un importo totale di € 1.977.999,00.

VISTO il Decreto Direttoriale n. 17674 del 25 settembre 2024, con il quale è stato assunto l'impegno complessivo di € 67.555.098,50 per il finanziamento degli interventi a supporto alla ricerca fondamentale nell'ambito degli atenei e degli enti pubblici di ricerca afferenti al MUR e per la relativa quota di monitoraggio e valutazione, a valere sulle risorse stanziare sul capitolo 7245 (Azione 004) dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2024, quali residui di lettera F di provenienza 2023, così suddiviso:

- € 8.695.098,50 a valere sul piano gestionale 01 residui di lettera f) esercizio di provenienza 2023, di cui € 8.434.245,54 per il finanziamento dei progetti di rilevante interesse nazionale di cui al decreto n. 1401 del 18 settembre 2024 “Bando PRIN 2022 – Decreto Direttoriale n. 104 del 2-2-2022 – Disposizioni per lo scorrimento delle graduatorie” ed € 260.852,96 per le relative attività di valutazione e monitoraggio, come determinato con il DM 452/2023 di riparto del fondo FIRST 2023;*
- € 50.000.0000,00 a valere sul piano gestionale 02 residui di lettera f) esercizio di provenienza 2023, per il finanziamento dei progetti di rilevante interesse nazionale di cui al decreto n. 1401 del 18 settembre 2024 “Bando PRIN 2022 – Decreto Direttoriale n. 104 del 2-2-2022 – Disposizioni per lo scorrimento delle graduatorie”;*
- € 8.860.000,00 a valere sul piano gestionale 03 residui di lettera f) esercizio di provenienza 2023, di cui € 8.594.200,00 per il finanziamento dei progetti di rilevante interesse nazionale di cui al decreto n. 1401 del 18 settembre 2024 “Bando PRIN 2022 – Decreto Direttoriale n. 104 del 2-2-2022 – Disposizioni per lo scorrimento delle graduatorie”; ed € 265.800,00 per le relative attività di valutazione e monitoraggio, come determinato con il D.M. 452/2023 di riparto del fondo FIRST 2023.*



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

VISTI i DD.DD. n. 18524 dell'8 ottobre 2024 e n. 19294 del 17 ottobre 2024 con cui per il Bando PRIN 2022 di cui al decreto del Segretario Generale del Ministero dell'università e della ricerca del 18 settembre 2024 n. 1401, sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali relative al Macrosettore LS *Life Sciences* settore LS7 "*Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases*", come riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante ed essenziale del richiamato decreto e nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal citato Decreto Direttoriale n. 17430 del 20 settembre 2024;

VISTI l'articolo 2 (*Rideterminazione del contributo riconosciuto*) del richiamato il D.D. n. 18524 dell'8 ottobre 2024 e l'articolo 3 del richiamato D.D. n. 19294 del 17 ottobre 2024, che stabiliscono che "***Entro sette giorni*** dalla data del presente decreto ogni coordinatore scientifico (mediante apposita maschera disponibile sul portale dedicato) dovrà procedere all'accettazione del finanziamento e alla successiva ripartizione del contributo riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto, tra le varie unità di ricerca del progetto da egli stesso proposto; al termine di tale fase (detta "*rideterminazione*"), il MUR procederà all'emanazione del relativo decreto di ammissione al contributo".

CONSIDERATO che entro il predetto termine ciascun coordinatore scientifico ha provveduto alla ripartizione del contributo riconosciuto tra le varie unità di ricerca come riportati nell' Allegato A – *Piano dei Costi e dei Contributi* parte integrante ed essenziale del presente decreto;

CONSIDERATO che i progetti non arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la loro realizzazione è coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) così come emerge dalle verifiche effettuate ai sensi dell'art. 6 del Bando;

CONSIDERATO che in fase di presentazione della Proposta di Iniziativa il soggetto proponente ha presentato la dichiarazione di assolvimento del DNSH;

CONSIDERATO altresì che in sede di valutazione di ciascuna proposta progettuale è stato verificato il rispetto dei vincoli previsti dal principio "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

CONSIDERATO che le attività progettuali e i relativi costi sono articolati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 commi 2 e 3 del D.D. 1401 del 18 settembre 2024 (Bando PRIN 2022) e saranno oggetto di specifica verifica in sede di rendicontazione;

VISTA la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (di seguito CUP) e, in particolare:

- la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale il Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti. Inoltre i CUP devono essere chiesti e associati ai progetti dalle amministrazioni titolari degli *investimenti* «... qualunque sia l'importo del progetto d'investimento pubblico, ...» con la seguente specifica: *«per i lavori pubblici, entro il momento dell'emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico o ne autorizzano l'esecuzione, nel caso in cui risulti indiretto il finanziamento pubblico; per gli aiuti e le altre forme d'intervento, entro il momento dell'approvazione dei provvedimenti amministrativi di concessione o di decisione del finanziamento»;*

- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

VISTA la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 (pubblicata in gazzetta ufficiale in data 07 ottobre 2011, numero: 234) *“Relazioni sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (mip) e codice unico di progetto (cup) relative al primo e secondo semestre”* (deliberazione n. 45/2010) e, in particolare, il relativo Allegato 1 contenente le integrazioni e le modifiche alle delibere di questo Comitato n. 143/2002 e n. 151/2006 che, fra l'altro, esplicita che *“per quanto riguarda i progetti di ricerca realizzati da più partner, è sufficiente richiedere un solo CUP unicamente nei casi in cui si tratti effettivamente di progetti “unici e indivisibili”, quali quelli realizzati con personale di un partner e attrezzature di un altro; altrimenti, è più corretto parlare di “programmi” composti da più progetti, e ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP, richiesto dal soggetto responsabile, come identificato in precedenza a seconda della natura (“concessione di incentivi” o “realizzazione e acquisto di servizi”);*

VISTO il D. Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, recante *«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»* ed in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), ove si prevede che il Codice identificativo di gara (di seguito CIG) non può essere rilasciato dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti di contratti finalizzati alla realizzazione di progetti d'investimento pubblico sprovvisti del CUP, obbligatorio ai sensi del citato art. 11, della Legge n. 3 del 2003 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”* convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'articolo 41 contenente la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP), che ha modificato la legge istitutiva del CUP (Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 11), integrandone l'articolo 11 con i commi da 2-bis a 2-sexies;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

CONSIDERATO che la riforma del CUP conferisce al Codice Unico di Progetto il valore amministrativo di elemento essenziale degli atti di finanziamento o autorizzazione all'esecuzione dei progetti di investimento pubblico, in qualità di parametro identificativo univoco dell'investimento che l'amministrazione decide di realizzare, disponendo il sopra richiamato articolo 11:

- al comma 2-bis la nullità per *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico ... in assenza dei corrispondenti codici [Codici Unici di Progetto, CUP] di cui al comma 1, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;*
- al comma 2-ter, ampliando la portata del provvedimento, che *“Le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, associano negli atti stessi, il Codice Unico di Progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di Coesione concordano modalità per fornire il necessario supporto tecnico per lo svolgimento dell'attività di cui al periodo precedente al fine di garantire la corretta programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun programma e dei relativi progetti finanziati.”;*

CONSIDERATO che il CUP è l'elemento deputato dalla legge all'identificazione univoca degli investimenti programmati, come disposto dalla citata legge n. 3 del 2003;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto delle norme illustrate in premessa, la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico non identificati dal CUP discende da un difetto sostanziale nella individuazione dei singoli progetti di investimento pubblico oggetto della finalizzazione delle risorse pubbliche;

VISTA la delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021, che introduce la normativa attuativa della riforma, fra l'altro delimitando la portata soggettiva e oggettiva dell'istituto della nullità e regolando le modalità e le procedure con cui le amministrazioni emananti possono chiedere il supporto al DIPE per il controllo della lista dei CUP da allegare agli atti di finanziamento degli investimenti pubblici, così scongiurando i relativi profili di nullità.

VISTE le *“Linee guida per attuazione dell'art. 11, commi 2 -bis, 2 -ter, 2 -quater e 2 -quinqies, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76”*, di cui all'allegato 1 e al connesso allegato tecnico, che costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 laddove, fra l'altro:



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

- si definisce *Beneficiario del finanziamento*: i soggetti pubblici o privati che, ai sensi delle norme dispositive relative ai programmi di spesa, beneficiano di finanziamento per specifici progetti di investimento pubblico;
- CUP: *Codice unico di progetto*, è un codice alfanumerico univoco costituito da quindici caratteri, che ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che identifica ciascun intervento/progetto di investimento pubblico, e che deve essere ad esso associato da parte delle amministrazioni titolari, soggetti attuatori, dei medesimi interventi, chiedendone la generazione nel sistema informativo CUP, previo accreditamento allo stesso sistema;
- *un progetto di investimento pubblico* è costituito da un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi: 1) presenza di un decisore pubblico, 2) in genere finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche, 3) le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale, 4) da raggiungere entro un tempo specificato;
- è stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da più partner ai fini CUP, il progetto d'investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP *master* indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale;

VISTO l'articolo 6 (*Riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio*) del più sopra richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 laddove prevede che “*Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione dei progetti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun intervento, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020*” nonché il successivo comma 5 ai sensi del quale “*Al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli enti attuatori, questi ultimi provvedono ai seguenti adempimenti: a) associazione CUP-CIG sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG): il responsabile unico del procedimento (RUP), ove previsto, provvede all'inserimento del CUP nella scheda di acquisizione del CIG o nella scheda di aggiudicazione associandoli sul sistema SIMOG dell'ANAC; b) fatture elettroniche: le fatture elettroniche ricevute dagli enti attuatori degli interventi devono riportare, ove previsti dalla normativa vigente, il CUP e il CIG dei progetti. Ai fini del pagamento delle fatture trova applicazione quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*”;

CONSIDERATO che sulla base delle definizioni contenute la delibera CIPE numero 45 del 05 maggio 2011 sopra riportata i progetti PRIN presentati nell'ambito dell'Avviso di cui al



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

DDG 104 del 2 febbraio 2022 costituiscono “Programmi di ricerca” composti da più progetti e che per ciascun progetto deve essere dotato di un suo specifico CUP;

CONSIDERATO, altresì, che per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento del CUP *master* indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale corrispondente alla prima unità di ricerca inserita nella proposta progettuale;

ACQUISITI i CUP *master* e i CUP collegati per tutte le unità di ricerca partecipanti alle attività progettuali come riportati nell'Allegato C - *Codici Unici di Progetto (CUP)*;

RITENUTO di procedere alla conseguente ammissione a contributo dei progetti approvati, al fine di consentire, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, del Bando PRIN 2022 il successivo trasferimento in unica soluzione anticipata agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca definendo i rapporti tra il MUR ed il Soggetto attuatore, nonché i relativi termini e condizioni, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dei progetti PRIN attraverso un *Disciplinare*, come da Allegato B – *Disciplinare di concessione delle agevolazioni*;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1

Ammissione a finanziamento

1. Per il Bando PRIN 2022 di cui al decreto del Segretario Generale del Ministero dell'università e della ricerca del 18 settembre 2024 n. 1401, sono ammesse a finanziamento le proposte progettuali relative al Macrosettore *LS Life Sciences* settore *LS7 “Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases”*, come elencate nell'Allegato A – settore *LS7 Piano dei Costi e dei Contributi* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto;
2. I termini, le condizioni, le forme, le misure, le modalità di attuazione e gli obblighi di rendicontazione dell'Avviso, sono indicati nella normativa citata in premessa e nell'Allegato B – *Disciplinare di concessione delle agevolazioni* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto;
3. La ripartizione dei costi e dei contributi per ogni progetto approvato nell'ambito del settore *LS7 “Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases”* è indicata nella tabella di cui all' Allegato A – *Piano dei Costi e dei Contributi* che costituisce parte integrante ed essenziale del presente decreto. In detta tabella sono indicati il codice Cineca del progetto, il nome del coordinatore nazionale e, in particolare, per ciascuna unità di ricerca, il nome del responsabile di unità, l'ateneo/ente pubblico di ricerca di afferenza, il cofinanziamento, il contributo MUR per la ricerca ed il contributo totale;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

4. I coordinatori scientifici sono responsabili dell'avvio, dell'attuazione, della gestione e della rendicontazione del progetto e si obbligano a garantire la piena attuazione dei progetti nonché a garantire che il Programma non arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e la sua realizzazione è coerente con i principi del “*Do No Significant Harm*” (DNSH);
5. I Codici Unici di Progetto (CUP) rilasciati ai sensi del Legge n.3/2003 riferiti ad ogni singolo soggetto beneficiario, sono riportati nell'Allegato C - *Codici Unici di Progetto (CUP)* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

Avvio e conclusione delle attività progettuali. Termini di rendicontazione

1. La data di avvio ufficiale dei progetti è fissata al 90° giorno dalla data del presente decreto.
2. Le attività connesse con la realizzazione di ciascun progetto dovranno concludersi entro 24 mesi dalla data di avvio ufficiale di cui al comma 1.
3. Le spese ammissibili decorrono dalla data di inizio del progetto indicata al precedente comma 1. La rendicontazione contabile e tecnico scientifica dovrà essere presentata a conclusione delle attività progettuali e comunque solo successivamente all'accettazione del disciplinare di cui all'*Allegato B* del presente decreto di ammissione a finanziamento
4. La data ultima per l'ammissibilità delle spese è fissata, per ogni singolo progetto, alla scadenza temporale indicata al precedente comma 2.
5. In nessun caso è ammessa la rendicontazione integrativa per l'ammissione di spese per la diffusione dei risultati.
6. Le spese sostenute al di fuori dei limiti temporali sopra indicati non saranno considerate ammissibili.

Articolo 3

Risorse finanziarie

1. L'importo complessivo di € 1.977.999,00 relativo al finanziamento dei progetti del Macrosettore LS *Life Sciences* settore LS7 - “*Prevention, Diagnosis and Treatment of Human Diseases*”, graverà sulle disponibilità del capitolo 7245 (azione 004) - “*Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST)*” P.G. 03, clausola n. 2948/04, R.2024, dello stato di previsione della spesa del MUR per l'anno finanziario 2024.
2. La somma indicata al precedente comma 1 verrà erogata dal MUR, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni previste dal D.M. 14 dicembre 2021, n. 1314 e s.m.i in unica soluzione



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione Generale della ricerca
Ufficio III

anticipata direttamente agli atenei/enti/istituzioni sedi delle unità di ricerca. Eventuali importi oggetto di recupero nei confronti di tali atenei/enti/istituzioni potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare agli stessi anche in base ad altro titolo; nel caso in cui i soggetti beneficiari non intrattengano con il MUR rapporti finanziari, il Ministero richiederà specifica garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

3. Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, qualora si tratti di erogazioni in anticipazione, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro da mantenere per tutta la durata dell'iniziativa, secondo gli indirizzi che saranno definiti dal MUR.

4. L'erogazione dei contributi da parte del MUR è subordinata alla disponibilità delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio.

5. L'Amministrazione si riserva di adottare, in qualsiasi momento, i provvedimenti conseguenti e derivanti dalle verifiche riguardanti le dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i seguiti di competenza e pubblicato nelle forme di legge.

IL DIRIGENTE
LAURA PATELLA

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

ALLEGATI:

- Allegato A – Piano dei Costi e dei Contributi;
- Allegato B – Disciplinare di concessione delle agevolazioni
- Allegato C – Codici Unici di Progetto (CUP)